



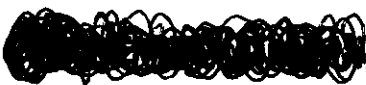
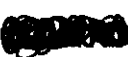
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano Gibboni ha pronunciato all'udienza del 15.2.2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente

ORDINANZA ex art. 700 c.p.c.

nel giudizio iscritto al numero 7221 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente

TRA

 nata a  il , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Laura Laudadio e Paola Ammendola, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Francesco Caracciolo n. 15;

Ricorrente

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Di Maio, Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inps per la Campania, in Napoli, alla Via Medina n. 61;

Resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. depositata il 22.13.2023, in uno al ricorso ai sensi dell'art. 414 dello stesso codice, ~~XXXXXXXXXX~~ esponeva:

- che era stata dipendente dell'Inps con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso la Direzione Provinciale di Salerno e con mansioni di Funzionario Amministrativo preposto al contenzioso in materia di invalidità civile;
- che con missiva notificata il 13.7.2023 era stata formulata nei suoi confronti una contestazione disciplinare del seguente tenore: *"abusando della Sua qualità di dipendente INPS in aperta violazione dei doveri inerenti alla Sua funzione, ha eseguito – nel periodo dal 15/04/2021 al 07/04/2023 – un numero esorbitante di indebiti accessi a dati personali di utenti (19.629), privi di giustificazione lavorativa e relativi a residente al di fuori dell'ambito di competenza territoriale della Direzione provinciale di appartenenza"*;
- che tale addebito aveva tratto origine da una verifica eseguita dall'Ufficio Ispettorato su segnalazione della Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione risalente al 20.2.2023;
- che, in particolare, le era stato censurato di aver violato: 1) il Regolamento di disciplina dei dipendenti Inps, nelle diverse versioni susseguitesi negli anni;

2) il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 3) il Codice di comportamento dei dipendenti Inps; 4) le disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali, 5) i messaggi Hermes nei quali si ribadiscono gli obblighi di diligenza dei dipendenti;

- che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, tenuto conto della "intenzionalità della condotta e della sua reiterazione", aveva ritenuto i fatti di una gravità tale da giustificare la sanzione estintiva del rapporto di lavoro;

- che aveva chiesto ed ottenuto dagli organi competenti l'accesso al fascicolo e a tutti i documenti afferenti alla relazione ispettiva;

- che, esaminando la predetta documentazione, aveva constatato che non vi era fedele corrispondenza tra quanto riportato nel verbale redatto dagli ispettori e quanto da lei realmente riferito in sede di audizione personale;

- che tale verbale era stato ritenuto di fondamentale importanza e posto dall'Inps a base del licenziamento per giusta causa, irrogato in data 8.11.2023;

- che era affetta da disturbo ossessivo compulsivo, circostanza evidenziata dai legali di fiducia nel corso della sua audizione personale;

- che, in particolare, era in cura presso ~~il Centro di Salute Mentale di Salerno~~ di Salerno sin dal 1999 e la sua patologia si era acuita a far tempo dal marzo del 2021, allorquando era stata diagnosticata alla figlia ~~la figlia~~ una malattia autoimmune, tant'è che le irregolarità riscontrate e

poste a base della contestazione formulata afferivano ad un arco temporale immediatamente successivo a tale diagnosi (maggio 2021);

- che non era stata in grado di osservare pedissequamente la terapia farmacologica anti-ossessiva, necessaria a fronteggiare il suo stato di compromessa salute psichica;

- che proprio la patologia dalla quale era affetta l'aveva indotta a compiere le infrazioni contestate dall'Inps e, in particolare, gli accessi ripetuti e privi di giustificazione lavorativa ai dati personali di soggetti mediante inserimento casuale dei loro nominativi nel sistema;

- che, quindi, la condotta antigiuridica a lei ascritta era stata del tutto priva del requisito della intenzionalità;

- che, conseguentemente, non vi era stata alcuna strumentalizzazione degli atti compiuti per la realizzazione di fini contrari alle esigenze dell'ufficio o che comunque potessero ledere l'immagine dell'Istituto;

- che alcuna utilità personale aveva tratto, né tantomeno avrebbe potuto trarre, dall'accesso massivo e ingiustificato ai dati personali di terzi e al di fuori del bacino di pertinenza;

- che l'assenza di coscienza e volontà nel compimento dell'attività richiamata e la natura ossessiva e compulsiva del comportamento potevano desumersi dal numero massiccio di accessi effettuati;

- Emesso Da: SERPE FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5193704b405d457d



- che tutt'al più l'Istituto resistente, a fronte degli illeciti riscontrati, avrebbe potuto adottare una sanzione di natura conservativa;
- che nel corso dell'intero rapporto di lavoro aveva tenuto una condotta incensurabile e raggiunto sempre gli obiettivi richiesti dall'Istituto;
- che, inoltre, la contestazione formulata doveva ritenersi tardiva, essendo i fatti denunziati noti all'UPD sin dal 7.4.2023 ed avendo l'ufficio preposto contestato l'addebito solo in data 12.7.2023;
- che, per i motivi illustrati, era senz'altro ravvisabile il *fumus boni iuris* della pretesa da lei azionata;
- che era del pari sussistente il *periculum in mora*, in quanto il licenziamento irrogatole, oltre ad averle sottratto il lavoro, inteso come ragione di vita, l'aveva privata dei mezzi di sostentamento atti a soddisfare le sue esigenze personali e quelle dei suoi due figli, entrambi non economicamente autosufficienti e con lei conviventi;
- che detto requisito era altresì desumibile sia dalla circostanza che alla data del 30.9.2023 sul suo conto corrente era rinvenibile la somma € 3.289,22, sia dalla difficoltà di trovare un'alternativa di impiego alla sua età (57 anni).

Tanto premesso, ~~il Tribunale di Salerno~~ adiva il Tribunale di Salerno, in funzione del giudice del Lavoro, affinché, in via preliminare e d'urgenza, sospendesse gli effetti del licenziamento intimatole l'8.11.2023 e, per l'effetto, ordinasse la sua immediata riammissione in servizio.

Nel merito, chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità e/o comunque l'invalidità dell'atto espulsivo e, conseguentemente, fosse ordinata la sua reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato.

In subordine, chiedeva accertarsi e dichiararsi la sproporzione del licenziamento irrogato e, per l'effetto, la conversione della sanzione in una avente carattere conservativo.

Invocava, inoltre, la condanna dell'Inps al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni mensili dovute dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'Istituto previdenziale si costituiva in giudizio ed evidenziava l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.

Deduceva, in particolare, che, a fronte delle molteplici, reiterate e gravi violazioni contestatele, in seguito poste a base del provvedimento espulsivo, la Patrevita, in sede ispettiva, non aveva fornito valide giustificazioni, né aveva riferito di essere affetta da alcuna patologia.

L'Inps evidenziava, poi, che gli accessi oggetto di contestazione erano stati effettuati dalla ricorrente mediante il consapevole inserimento di

innumerevoli codici fiscali di utenti "fuori provincia" e non già, come da lei sostenuto, attraverso la digitazione di nomi e cognomi di fantasia e/o comunque casuali.

Sosteneva, inoltre, che il comportamento serbato dalla Patrevita – siccome in contrasto con i doveri fondamentali sottesi al rapporto di lavoro e che ogni dipendente è tenuto ad osservare – era stato di rilevanza e gravità tali da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di impiego.

Con provvedimento reso in data 5.1.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.

Indi, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, riservava la decisione sull'istanza cautelare, dando poi comunicazione della presente ordinanza, per via telematica, ai procuratori costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da ~~XXXXXXXXXX~~ ex art. 700 cod. proc. civ. è infondato e va, pertanto, rigettato.

Com'è noto, perché possa procedersi all'adozione di un provvedimento cautelare ai sensi della citata disposizione codicistica occorre verificare (oltre che la mancanza di altra misura cautelare tipica prevista dal codice) la sussistenza, da un lato, del *fumus boni iuris*, inteso come presenza di

elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondino l'opinione positiva in ordine all'esistenza e alla tutelabilità del diritto azionato, e, dall'altro, del *periculum in mora*, ovvero dell'incombenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, che possa compromettere il diritto nel periodo necessario a farlo valere in via ordinaria.

Ai fini della concessione del provvedimento d'urgenza è, poi, necessario, secondo l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza, che i suddetti requisiti siano presenti congiuntamente, non potendosi ritenere bastevole la sussistenza di uno solo di essi.

Quella cautelare, invero, è una forma di tutela temporanea e anticipatoria, finalizzata a proteggere il diritto controverso dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo.

È perciò sufficiente che difetti anche uno solo dei requisiti sopra indicati, perché il provvedimento richiesto in via cautelare debba essere rifiutato.

Non resta, ora, che fare applicazione dei suddetti principi al caso in esame.

A tal fine, assume carattere di logica pregiudizialità la verifica circa la sussistenza, nella specie, del requisito del *periculum in mora*, che, all'evidenza, costituisce l'in sè dell'azione cautelare, nel senso che connota l'urgenza e, perciò, si pone come necessario antecedente logico in mancanza del quale viene meno il presupposto tipico e indefettibile dell'azione intrapresa, sì da rendere superfluo l'esame del *fumus boni iuris*, che, di

conseguenza, può essere valutato secondo gli ordinari tempi di definizione del giudizio di merito.

Orbene, nella fattispecie offerta alla cognizione del decidente, non può ritenersi in alcun modo sussistente il requisito in esame.

La tutela cautelare, infatti, se può trovare ingresso in presenza di vicende del rapporto di lavoro idonee a ripercuotere i loro effetti in maniera dirompente su diversi aspetti della vita delle persone che ne siano parte, non può viceversa essere accordata in maniera indiscriminata sulla base della mera e astratta valutazione dell'urgenza e dell'indifferibilità di determinate vicende.

Al contrario, è solo la presenza concretamente dedotta, riscontrata e dimostrata di un pregiudizio grave, imminente e irreparabile derivante dall'attesa della sentenza di merito, che può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza.

Diversamente opinando, si perverrebbe all'incongrua (in un'ottica di sistema) e assurda conclusione di consentire un indiscriminato ricorso alla tutela cautelare, in modo da farla divenire il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti.

Siffatta opzione ermeneutica darebbe inevitabilmente luogo ad un'inammissibile "normalizzazione" del rito cautelare, utilizzato alla stregua di quello ordinario, di cui non potrebbe che mutuare anche i tempi, a tutto discapito di quei soggetti e di quelle situazioni giuridiche che,

nell'inquadramento legislativo, erano (e sono) abbisognevole di una tutela offerta attraverso la corsia preferenziale allo scopo prevista.

Il provvedimento cautelare, in definitiva, richiede e postula necessariamente la presenza di una situazione di urgenza, qualificata dall'imminenza e irreparabilità della lesione al diritto azionato, in dipendenza del tempo necessario per lo svolgimento del giudizio ordinario.

Il pregiudizio, poi, può essere considerato irreparabile allorquando la lesione del diritto, causata da una tardiva tutela, sia tale da non poter essere più rimediata attraverso una reintegrazione in forma specifica o per equivalente, tale da ripristinare la situazione giuridica preesistente.

Ne consegue, quale logico e ineludibile corollario, che tale elemento, anche in considerazione dell'eccezionalità dello strumento di tutela, dev'essere specificamente indicato e provato.

Trasposte nella vicenda per cui è causa le considerazioni sin qui svolte, non può non rilevarsi come la procedura d'urgenza introdotta dalla ricorrente non sia in alcun modo sorretta dalla sussistenza di un danno qualificato dai requisiti dell'imminenza e dell'irreparabilità.

Invero, la  ha ancorato la tutela d'urgenza e, quindi, la richiesta di riammissione immediata in servizio, alla circostanza secondo cui ella, in conseguenza del licenziamento intimatole, sarebbe rimasta sfornita dei mezzi di sostentamento necessari a garantire a sé e ai suoi figli - non

economicamente indipendenti e con lei conviventi - un'esistenza libera e dignitosa.

Tale prospettazione, tuttavia, non è idonea a comprovare – *ex se* – la sussistenza di un pregiudizio grave, irreparabile e incombente, tale da legittimare l'adozione dell'invocato provvedimento cautelare.

Ritiene infatti il giudicante che il *periculum in mora*, lungi dal poter essere considerato sussistente *in re ipsa*, per il solo fatto della mancata percezione della retribuzione, dev'essere accertato di volta in volta sulla scorta della concreta, effettiva e (idoneamente) comprovata situazione socio economica del lavoratore, il quale è tenuto ad allegare e provare circostanze da cui desumere in maniera incontrovertibile che la perdita del posto di lavoro e della retribuzione, in attesa dell'emanazione della pronunzia di merito, costituisca fonte di pregiudizio imminente e irreparabile, sì da cagionare la lesione di beni e/o interessi di primaria rilevanza.

Il venir meno della fonte di reddito in dipendenza del licenziamento non implica sempre e in ogni caso l'insorgenza di un danno caratterizzato, oltre che dalla gravità, dall'incombenza e dall'irreversibilità, cui il lavoratore è esposto durante il tempo necessario alla definizione del giudizio nel merito, ma rappresenta piuttosto la fisiologica conseguenza del recesso azionato dalla parte datoriale.

Ne consegue, quindi, che l'ex dipendente che invoca la tutela interinale ha l'onere di dimostrare in maniera puntuale e rigorosa l'esistenza di una concreta e reale situazione di pericolo di danno correlato allo stato di inoccupazione.

La ~~XXXXXX~~, al contrario, non ha fornito elementi certi e univoci da cui desumere che sia venuta a trovarsi, *ex abrupto*, in una situazione di indigenza talmente grave da impedirle di far fronte, nell'immediato, alle inderogabili esigenze di vita del proprio nucleo familiare, ovvero che abbia dovuto far fronte ad esborsi economici di tipo straordinario per sé o per i figli, così come non ha evidenziato la sussistenza di condizioni personali o familiari che giustificassero l'emissione di una misura urgente prima dell'esito del giudizio, non potendosi in quest'ottica ritenere bastevole la mera allegazione del suo estratto conto bancario o la dedotta circostanza che la sua età possa essere ostativa all'individuazione di un impiego alternativo.

Osserva da ultimo il decidente che la richiesta di tutela in via d'urgenza è stata avanzata nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento, che è caratterizzato per sua natura da rapidi tempi di definizione, funzionali a minimizzare il rischio di verifica di pregiudizi in dipendenza delle lungaggini processuali e, quindi, ad assicurare al lavoratore estromesso dall'impiego una celere tutela delle sue ragioni di diritto (è sufficiente rimarcare, in proposito, che l'udienza per la

trattazione, nel merito, della presente controversia, è stata fissata per il giorno 28.3.2024).

Per le ragioni esposte, il ricorso proposto da ~~XXXXXXXXXX~~ ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. dev'esser rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite è differita alla decisione di merito.

P.Q.M.

- 1) rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c.;
- 2) ribadisce la data del 28.3.2024 per la decisione, nel merito, della controversia, disponendo che, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, da effettuarsi entro e non oltre la predetta data;
- 3) spese al merito.

Così deciso in Salerno, il 15.2.2024.

Il Presidente della Sezione Lavoro

dott. Romano Gibboni